



Comune di ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Disposizioni generali
- Art. 3 – Presupposto oggettivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Definizioni

TITOLO II

AREE ASSOGGETTATE AL CANONE E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

- Art. 6 – Attività di commercio su aree pubbliche soggette al Canone dei mercati
- Art. 7 – Attività abusiva di commercio su aree pubbliche
- Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione

TITOLO III

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 9 – Determinazione delle tariffe
- Art. 10 – Criteri per l'articolazione delle tariffe
- Art. 11 – Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 12 – Classificazione delle strade
- Art. 13 – Tipologia dei mercati
- Art. 14 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 15 – Sospensione dell'attività di vendita
- Art. 16 – Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Attività di controllo e accertamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone dei mercati, da applicarsi sul territorio del Comune di Assoro in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e si applica alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Assoro.
2. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.
4. Il predetto Canone sostituisce anche, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.
2. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone dei mercati, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione.
3. Sono altresì disciplinate le misure delle tariffe da applicare alle occupazioni nelle aree di mercato e nelle altre aree destinate a posteggio.
4. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone dei mercati, con l'individuazione di riduzioni ed esenzioni.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 3

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare del titolo autorizzatorio o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che, di fatto, effettua l'occupazione delle aree, anche in via abusiva, sulla base dell'area occupata.
2. Qualora sussistano più occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone dei mercati.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - f) **operatore**: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - g) **spunta**: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato.
 - h) **spuntisti**: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato del Comune di Assoro, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

TITOLO II

AREE ASSOGGETTATE AL CANONE E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Art. 6

Attività di commercio su aree pubbliche soggette al Canone dei mercati

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal responsabile del settore competente (Ufficio Tecnico e del Territorio) con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5, del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 7

Attività abusiva di commercio su aree pubbliche

1. Le attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo precedente sono soggette al canone dei mercati, anche se svolte in maniera abusiva ed in assenza del titolo autorizzatorio/concessorio.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difforni alle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - protratte oltre il termine previsto dalla concessione o autorizzazione, in assenza di rinnovo o proroga, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
3. Qualora la Polizia municipale, rileva la violazione derivante da occupazione abusiva, con apposito processo verbale di constatazione verbale, il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi.
4. In assenza di rimozione da parte degli occupanti abusivi, si procede d'ufficio con addebito degli oneri e delle spese ai medesimi.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 8

Rilascio di autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere è disciplinato dallo specifico regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

TITOLO III

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 9

Determinazione delle tariffe

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è la tariffa standard annua, di cui all'art. 1, comma 841, della Legge n. 160/2019.
2. La tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee è la tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.
3. Ai fini della classificazione stabilita dall'art.1 , commi 841 842 L.160/2019, il Comune di Assoro applica alle occupazioni la tariffa standard annua e giornaliera prevista per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, determinata rispettivamente in € 30,00 e € 0,60.
4. La tariffa di cui ai commi 1 e 3 è determinata sulla base dei metri quadrati di superficie occupata.

Art. 10

Criteri per l'articolazione delle tariffe

1. L'articolazione tariffaria è basata sulla valutazione del maggiore o minore impatto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da questa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
2. L'articolazione di cui al comma precedente è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno determinate con delibera di Giunta Municipale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 12

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Art. 13

Tipologia dei mercati

1. L'occupazione in aree mercatali, per l'esercizio di attività di vendita esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Nel regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità di svolgimento dei mercati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico.
3. Le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Per l'occupazione effettuata dalle attività di cui al precedente comma, il Comune può individuare specifiche aree e spazi dedicati, con apposita deliberazione; in tal caso, le attività sono soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
7. Le attività di cui al comma 5 non possono essere esercitate nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, specificatamente.

Art. 14

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E', tuttavia, ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 15

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate .

Art. 16

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

2. La riscossione coattiva di cui al comma 1 è adottata anche per il recupero delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 17

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 18

Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23, del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art.19

Attività di controllo e accertamento

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.